

PDL 358 (Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 17/2006, alla l.r. 53/2008 e **alla lr 18/2011**. Abrogazione della l.r. 21/2008)

## Relazione illustrativa

Con la proposta di legge da un lato, in un'ottica di semplificazione, si intendono modificare alcune leggi regionali (l.r. 17/2006 "Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese" e l.r. n. 53/2008 "Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane") e dall'altro si introducono modifiche alla l.r. n. 35/2000 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) sia attraverso modifiche puntuali alla normativa vigente, sia attraverso l'introduzione di un titolo ad hoc (**Titolo II ter bis**) dedicato alla creazione e sviluppo d'impresa e la conseguente abrogazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali), dando così sistematicità e omogeneità alla disciplina sulla costituzione di imprese di giovani, femminili e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e compiutezza al contesto normativo delle attività produttive.

Relativamente alla l.r. 35/2000 le modifiche puntuali proposte hanno principalmente la finalità di eliminare dubbi applicativi, garantire maggior certezza temporale e celerità nei procedimenti di erogazione dei contributi oltre che tener conto del mutato contesto normativo e socio economico.

Riguardo all'introduzione nella l.r.35/2000 del nuovo titolo **II ter bis**, la disciplina fissa i criteri base per questa politica individuando le tipologie di imprese (di giovani, femminili e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali) la cui costituzione si intende sostenere, la fase dello start-up (24 mesi) e il periodo di consolidamento.

### Esame dell'articolato

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) per esplicitare che la l.r. 35/2000 è emanata nel rispetto dei principi generali del d.lgs. n. 123/1998 .

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della l.r. 35/2000 aggiungendo dopo la lettera h bis) del comma 1 le lettere h ter), h quater) e **h quinquies**) per ampliare l'ambito degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese anche al sostegno per la costituzione di imprese di giovani, femminili e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, al sostegno alla espansione delle imprese, con particolare riferimento a quelle di giovani e femminili e **al sostegno alla costituzione di nuove imprese innovative di giovani**

L'articolo 3 modifica l'articolo 3-bis della l.r. 35/2000, ampliando l'ambito per la realizzazione di infrastrutture pubbliche ecologicamente attrezzate di servizio alla produzione, estendendone l'operatività agli spazi per lo start-up d'impresa (lett. a) ed ai laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici (lett. b).

L'articolo 4 modifica l'articolo 4-bis della l.r. 35/2000, abrogandone il comma 4 relativo agli aiuti soggetti a notifica, ritenendo più opportuno non ridisciplinare quanto già stabilito a livello europeo e introducendo il comma 8-bis. La previsione di questo comma (divieto per le imprese cui sono stati revocati i contributi di accedere ai finanziamenti per tre anni) era già presente nella vigente legge nell'articolo relativo alla revoca. Con questa modifica viene collocata più correttamente nell'articolo sui criteri generali per l'erogazione dei contributi. Si tratta pertanto solo di una nuova collocazione all'interno del testo

L'articolo 5 modifica l'articolo 5 quinquies della l.r. 35/2000 per inserire i criteri di selezione tra gli elementi che devono contenere i provvedimenti di attuazione degli interventi.

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 octies della l.r. 35/2000 aggiungendo il comma 1 bis che disciplina i termini di conclusione dei procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse a favore delle imprese ed il comma 1 ter che disciplina l'interruzione dei termini per la concessione e per la revoca delle agevolazioni. Conseguentemente è modificata anche la rubrica dello stesso articolo 5 octies, laddove è prevista l'estensione dell'ambito applicativo dello stesso anche alla revoca.

**L'articolo 7 abroga il comma 13 dell'articolo 5 decies della l.r. 35/2000. La previsione del comma 13 viene ricollocata più correttamente nell'articolo 7 bis della l.r. 35/2000 (Relazione della Giunta regionale). Si tratta pertanto solo di una nuova collocazione all'interno del testo**

L'articolo 8 modifica l'articolo 5 undecies della l.r. 35/2000 relativo al fondo unico per le imprese estendendone l'operatività e prevedendo una specifica sezione dello stesso per sostenere la costituzione di imprese di giovani, femminili e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, nonché l'espansione delle imprese, con particolare riferimento a quelle di giovani e femminili.

**Al fine di sostenere le imprese che operano in importanti settori economici quali il turismo, commercio, cultura e servizi, viene istituito uno specifico fondo unico di cui tali imprese possono beneficiare;**

L'articolo 9 modifica l'articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000 per prevedere all'interno del fondo unico per la reindustrializzazione una sezione dedicata a interventi per la reindustrializzazione.

L'articolo 10 modifica l'articolo 5 quater decies della l.r. 35/2000 per prevedere che i criteri di premialità sono correlati alla **sostenibilità ambientale e sociale**. Tale modifica è introdotta al fine di intendere la "sostenibilità" nella sua accezione più completa – sociale ed ambientale – in coerenza con le politiche regionali già realizzate nel corso degli ultimi anni ed anche con le politiche europee ormai orientate verso il concetto di sostenibilità inteso non esclusivamente dal punto di vista ambientale.

**L'articolo 11 modifica l'articolo 5 quindicies per specificare che fra gli interventi di agevolazione fiscale a favore delle imprese finalizzati a sostenere la creazione e lo sviluppo di imprese in settori innovativi rientrano anche le start up innovative.**

L'articolo 12 modifica l'articolo 5 sexies-decies della l.r. 35/2000 introducendo anche per l'istanza di erogazione dello stato di avanzamento del progetto di investimento la possibilità per le imprese di dimostrare, attraverso una relazione tecnica asseverata rilasciata da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, il possesso dei seguenti requisiti: dimensione d'impresa, condizione di impresa economicamente e finanziariamente sana, affidabilità economico-finanziaria, mancanza di collegamento tra le imprese in caso di aggregazione, regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte. Le spese sostenute dall'impresa per la suddetta certificazione sono ammissibili entro il limite massimo fissato con atto di Giunta regionale. Si prevede inoltre che lo stato di avanzamento è erogato all'impresa beneficiaria entro i quarantacinque giorni successivi.

L'articolo 13 modifica l'articolo 5-septies-decies della l.r. 35/2000, delimitando l'ambito di operatività dell'avvalimento dei requisiti ai progetti e attività di ricerca e sviluppo.

**L'articolo 14 inserisce il titolo II ter bis nella l.r. 35/2000 relativo alla "Costituzione e sviluppo di imprese di giovani, donne, lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali".**

L'articolo **15** introduce l'articolo **5 octies decies** nella l.r. 35/2000 che prevede le definizioni di impresa di nuova costituzione, nuova impresa innovativa, di impresa in espansione e **di impresa di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali** .

L'articolo **16** introduce l'articolo **5 novies decies** nella l.r. 35/2000 che disciplina le imprese di giovani e ne fissa i requisiti per l'accesso alle agevolazioni regionali. Si tratta di imprese costituite esclusivamente o prevalentemente da soggetti di età non superiore ai quaranta anni.

L'articolo **17** introduce l'articolo **5 vicies** nella l.r. 35/2000 che disciplina le nuove imprese innovative di giovani. Si tratta di imprese costituite ai sensi del comma 2 dell'art. **5 octies decies** ed aventi i requisiti di cui all'art. **5 novies decies**

L'articolo **18** introduce l'articolo **5 vicies semel** nella l.r. 35/2000 che stabilisce i requisiti delle imprese in espansione di giovani . Si tratta di imprese costituite da almeno due anni e da non più di cinque, per le quali l'età del titolare dell'impresa, o del cinquanta per cento dei componenti della stessa in caso di società, non supera i quarantacinque anni al momento della presentazione della domanda di agevolazione.

L'articolo **19** introduce l'articolo **5 vicies bis** nella l.r. 35/2000 che disciplina le imprese femminili di nuova costituzione, ne fissa i requisiti per l'accesso alle agevolazioni regionali. Si tratta di imprese costituite esclusivamente o per il cinquanta per cento da donne.

L'articolo **20** introduce l'articolo **5 vicies ter** nella l.r. 35/2000 che prevede i requisiti delle imprese femminili in espansione. Si tratta di imprese costituite da almeno due anni e da non più di cinque, composte esclusivamente o per il cinquanta per cento da donne in caso di società.

L' articolo **21** introduce l'articolo **5 vicies quater** nella l.r. 35/2000 che disciplina le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e prevedono i requisiti per l'accesso alle agevolazioni regionali. Si tratta di imprese il cui titolare o il cinquanta per cento dei soci in caso di società sono stati destinatari di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei dodici mesi precedenti la costituzione dell'impresa.

L'articolo **22** introduce l'art **5 vicies quinquies** nella l.r. 35/2000 che prevede la costituzione di una rete di accompagnamento riservata a tutte le imprese di nuova costituzione, consistente in un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attività, attivabile mediante il rilascio di un voucher per l'acquisto, da parte delle stesse imprese, di servizi qualificati.

L'articolo **23** introduce l'art. **5 vicies sexies** nella l.r. 35/2000 che stabilisce le esclusioni dalle agevolazioni previste dal Titolo II ter bis per quelle imprese, che anche se costituite da giovani, donne o da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre il cinquanta per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami d'azienda, ad eccezione di quelle per cui la cessione o il conferimento riguarda imprese in crisi.

**L'articolo 24** sostituisce l'articolo **7 bis** della l.r. **35/2000** **Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalle disposizioni di legge, considerato che i primi risultati e le eventuali criticità potranno emergere solo dopo un congruo arco temporale di attuazione ed in riferimento alla complessità delle azioni poste in essere, nonché dell'ampia platea dei potenziali beneficiari e dei soggetti coinvolti, vengono**

**definiti in modo più puntuale gli elementi valutativi necessari a rispondere alle esigenze del legislatore individuando al contempo una periodicità più adatta alle esigenze conoscitive.**

L'articolo **25** modifica l'articolo 9 della lr 35/2000 In particolare, si modifica il comma 3 bis per collegare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 123/98 (consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito) non più ad una genericamente definita irregolarità "comunque imputabile al richiedente e non sanabile", come tale di difficile determinazione in concreto (tanto che ha reso nel tempo inapplicabile la sanzione), ma ad una ben definita circostanza, ovvero all'indebita percezione del contributo, dovuta a dolo o colpa grave (quindi imputabile al soggetto beneficiario), già accertata in sede giudiziale con provvedimento definitivo. Inoltre, si modifica il comma 3 ter per definire esplicitamente le fattispecie in cui si applica la revoca e si abrogano i commi 3 quater e 3 quinquies, in questo articolo, per collocarli più correttamente nell'articolo 4bis, commi 8bis e 8ter. Infine, la modifica del comma 3-sexies risponde all'esigenza di estendere l'obbligo del pagamento di un rimborso a carico dell'impresa anche nel caso in cui la stessa sia beneficiaria di un'agevolazione concessa sotto forma di garanzia.

L'articolo **26** sostituisce l'articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese) per prevedere forme diverse di consultazione dei portatori di interesse (stakeholders) da coinvolgere di volta in volta in base alla natura dei provvedimenti da realizzare in tema di responsabilità sociale d'impresa. Tale intervento intende, inoltre, incoraggiare il ricorso agli organismi consultivi già esistenti a livello istituzionale, in un'ottica di semplificazione dei provvedimenti, lasciando fermo il principio della consultazione come metodo per l'individuazione delle soluzioni politiche e amministrative più opportune.

**Gli articoli 27 e 28** modificano rispettivamente gli articoli 14 e 17 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 ("Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane"). L'intervento si è reso necessario per completare il processo di semplificazione degli adempimenti normativi in tema di artigianato, a seguito dell'eliminazione dell'albo artigiani (avvenuta con L.R. n. 66/2011 – Legge Finanziaria della Regione Toscana per l'anno 2012). In tal senso si vuol rimuovere dalla legge regionale n. 53/2008 ogni previsione riguardo ulteriori controlli sui requisiti artigiani rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale in tema di registro delle imprese e di annotazione nello stesso della qualifica artigiana.

A tal proposito è utile ricordare che oggi tutte le procedure per la nascita dell'impresa (e conseguente le attività di controllo, cancellazione e modificazioni) confluiscono presso il registro delle imprese (attraverso ComUnica e la c.d. "impresa in un giorno") e presso il SUAP (attraverso la SCIA), di conseguenza ogni attività di controllo, cancellazione, modificazione comunque intesa, è di competenza dei suddetti uffici, risultando pertanto escluso ogni coinvolgimento della Regione.

**L'articolo 29** modifica l'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione) **A seguito di difficoltà tecniche riscontrate per l'organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria rivolti ai responsabili dell'attività produttiva di panificazione, si prevede la proroga dei termini di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 della l.r. 18/2011, al fine di consentire agli interessati di adempiere all'obbligo formativo**

L'articolo **30** abroga la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali).